

Studio S.T.F. & Partners

Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata

Consulenza fiscale e societaria

Revisione legale



Consulenza del lavoro

Ufficio Autorizzato CAF CGN

Buono carburante

Il D.L. 21/2022, in vigore dal 22 marzo scorso convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, ha introdotto misure urgenti per contrastare gli effetti negativi della crisi ucraina, tra le quali la previsione di non concorrenza al reddito, per il solo 2022 e nel limite di 200 euro, di buoni carburante (o titoli simili) che le aziende volessero cedere ai lavoratori dipendenti per agevolarli.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, fornisce l'ambito di applicazione e le relative istruzioni per l'erogazione, da parte dei datori di lavoro privati, del bonus carburante ai propri dipendenti.

✚ **Il soggetto che può erogare i buoni carburante** (o titolo analogo) è unicamente il datore di lavoro del settore privato.

✚ **I possibili destinatari dei buoni carburante** sono esclusivamente i lavoratori dipendenti senza alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali presenti in azienda (part-time, apprendisti, tempi determinati, intermittenti...). L'erogazione non sarà possibile, viceversa, per i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi o gli amministratori.

✚ **Tipologia di welfare.** Il valore erogabile, nell'importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione. Parliamo di:

- benzina;
- gasolio;
- GPL;
- metano;
- per la ricarica di veicoli elettrici.

✚ **Modalità di erogazione**

L'erogazione dei buoni potrà avvenire, da parte dei datori di lavoro privato, **esclusivamente su base volontaria**. La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio potrà essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordo contrattuale.

Studio S.T.F. & Partners

Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata

Consulenza fiscale e societaria

Revisione legale



Consulenza del lavoro

Ufficio Autorizzato CAF CGN

La distribuzione dei voucher, con la conseguente erogazione da parte del datore di lavoro al dipendente, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato, a prescindere dal fatto che il dipendente usufruisca del servizio in un momento successivo.

I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale. In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenterà il costo azienda.

Il bonus carburante è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato nel limite, previsto dal TUIR, di 258,23 euro. Ne consegue che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente potranno raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.